

## REGOLAMENTO (CE) N. 2319/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1999

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazioni per taluni formaggi da esportare nel 2000 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 2084/1999 della Commissione<sup>(3)</sup> ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti nel 2000, nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT;

(2) per le domande di titoli provvisori presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999 concernenti quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti, nell'assegnazione dei titoli si può tenere conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente e può essere data la precedenza ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali; i titoli devono essere assegnati ai richiedenti che hanno esportato negli Stati Uniti i formaggi suddetti almeno in due dei tre anni precedenti; va concessa la precedenza ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali, fissando coefficienti di assegnazione più elevati per tali richiedenti; è necessario respingere tutte le altre domande;

(3) il regime non prevede la possibilità, per l'operatore, di rinunciare al titolo qualora la quantità ottenuta dopo l'applicazione dei coefficienti di assegnazione sia molto limitata; l'esperienza ha dimostrato che in questi casi l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che ha costituito; occorre quindi garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo;

(4) per i gruppi di prodotti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi richiesti; l'assegnazione di tali quantitativi supplementari

1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi di prodotti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17, 20, 21, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:

— da richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali:

a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, se tale quantitativo non supera quello indicato nella colonna 5 dell'allegato,

b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella colonna 5 dell'allegato, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato;

— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti in questione nel corso di almeno due dei tre anni precedenti:

a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura,

b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella colonna 7 dell'allegato, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 8 dell'allegato;

— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

2. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi di prodotti identificati dai numeri 18, 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore da presentarsi entro quindici giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi nella misura consentita dai coefficienti indicati nella colonna 9 dell'allegato.

(1) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

(2) GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

(3) GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 50.